



Piancogno, dalla Residenza Municipale
lì 17.11.2025

ORDINANZA N°14/2025
CONTINGIBILE ED URGENTE

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE e PEDONALE IN VIA VOLTE
DAL BIVIO “CASA DI DOSSO” A INNESTO “BELVEDERE”

IL SINDACO

A seguito di uno smottamento avvenuto in data 16.11.2025 lungo il fronte montuoso di via Volte, nel tratto ricompreso tra il bivio di “Casa di Dosso” e l’innesto del “Belvedere”, che ha limitato la dimensione della sezione stradale e ne ha parzialmente compromesso la transitabilità;

Eseguito apposito sopralluogo da parte di personale del Gruppo di Protezione Civile comunale;

Riscontrato la presenza di un possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità non essendo stato possibile accertare lo stato del versante montuoso posto a monte del sito oggetto dello smottamento, a causa delle forti piogge e dell’assenza di visibilità;

Ravvisata la necessità di istituire il divieto di transito veicolare e pedonale, su tutte le ventiquattrore, nel tratto stradale sopra menzionato;

Richiamati gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n°285/1992 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Visto altresì, l’art.650 del codice penale;

ORDINA

l’immediata istituzione di **divieto di transito veicolare e pedonale**, su tutte le ventiquattrore, nel tratto di strada ricompreso tra il bivio di “Casa di Dosso” e l’innesto del “Belvedere”, fino a successivo sopralluogo atto a constatare l’effettivo stato dei luoghi prospicienti lo smottamento ed intervento di sgombero del materiale e ripristino della viabilità stradale;

DISPONE

la pubblicazione della presente all’albo pretorio comunale e l’inoltro di copia alla Prefettura di Brescia, alla Stazione dei Carabinieri di Piancogno e al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Antichi Borghi.



Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia



Avvertendo che nel caso non venisse ottemperato l'ordine ingiunto, i trasgressori accertati, oltre allo sgombero coattivo mediante ricorso alla forza pubblica, verranno denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, fatto salvo fin da ora ed impregiudicato, ogni altro ulteriore provvedimento ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma ed art.5 terzo comma, della legge 07 agosto 1990, n°241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto (D.P.R. 24.11.1971 n°1199) nel termine di 30 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa al T.A.R. di Brescia (legge 06.12.1971, n°1034) nel termine di 60 giorni dalla notificazione.

Si deaanda all'Ufficio di Polizia Locale Unione Antichi Borghi per l'esecuzione di detta ordinanza.

Il Sindaco

Alberto Farisé

- f.to digitalmente -

ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i